

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1752 DELLA COMMISSIONE**del 1° ottobre 2021****recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi per la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell'allegato della direttiva medesima («rifiuti di bottiglie monouso»). A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, per il 2025 tale obiettivo è pari al 77 % in peso di tutte le bottiglie monouso immesse sul mercato e per il 2029 è pari al 90 %. La Commissione deve stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata e il formato in cui gli Stati membri devono comunicare i dati sui rifiuti di bottiglie monouso che sono stati raccolti separatamente ogni anno.
- (2) Al fine di garantire la comparabilità dei dati, è necessario stabilire norme dettagliate per determinare i punti in cui è misurato il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti. Tali norme dovrebbero tenere conto delle attuali pratiche di raccolta differenziata e della quantità di altri materiali e sostanze presenti nei rifiuti raccolti oltre a tali bottiglie.
- (3) Al fine di garantire la comparabilità dei dati da comunicare, occorre fornire norme dettagliate circa le modalità di applicazione dei due metodi alternativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 volti a determinare la quantità di bottiglie monouso immesse sul mercato.
- (4) Al fine di garantire l'accuratezza dei dati sul peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti, il formato di comunicazione dovrebbe assicurare che siano identificati tutti gli opportuni parametri per il calcolo della quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente e che sia fornita una descrizione delle metodologie applicate per il calcolo e la verifica dei dati per tali parametri.
- (5) Sebbene l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti preveda che questi siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere insieme determinati tipi di rifiuti, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di alta qualità in linea con la gerarchia dei rifiuti conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.
- (6) La metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata per i rifiuti di bottiglie monouso di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/904 è strettamente legata al formato per la comunicazione di tale raccolta differenziata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva stessa, tenuto conto dell'oggetto di tali misure e del contesto in cui devono essere applicate. È pertanto opportuno adottare il presente atto sulla base di entrambe le suddette disposizioni al fine di assicurare coerenza tra le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione in materia di raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie monouso e facilitare l'accesso a tali norme.
- (7) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

